

Protocollo d'Intesa

tra

Co.Re.Com. Liguria

e

RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.a.

Sede Regionale per la Liguria

per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
ai sensi della L. 14 aprile 1975, n.103

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Liguria con sede in Genova, Via Fieschi n.15, C.F. 95035750108, rappresentato dal Presidente Prof.Avv. Alberto Maria Benedetti (di seguito "Co.Re.Com."),

e

la RAI – Radiotelevisione italiana Spa , con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14. – C.F. e P.IVA 06382641006, rappresentata da Massimo Ferrario, in qualità di Dirigente Responsabile della Sede Regionale Rai per la Liguria, con sede in Genova, Corso Europa, 125 (di seguito : "RAI" oppure "RAI Liguria")

(di seguito, congiuntamente, anche : "Le Parti")

Premesso che

- RAI è tenuta a riservare, ai sensi dell'art.6, co.1, L.14 aprile 1975, n.103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva", determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, a soggetti collettivi organizzati individuati nella suddetta norma per l'esercizio del diritto a programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla RAI medesima;
- per quanto concerne la programmazione a diffusione regionale in Liguria, RAI si avvale della Sede Regionale Rai per la Liguria (di seguito: "RAI Liguria");
- Co.Re.Com. Liguria, ai sensi del "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico (RAI) regionale" - approvato con deliberazione Co.Re.Com. n. 7 del 10 settembre 2013 - riceve e gestisce nei confronti di RAI, le richieste degli aventi diritto che intendono esercitare il diritto per l'accesso ai programmi radiotelevisivi RAI, realizzati da RAI Liguria;
- in ottemperanza alla Legge 14 aprile 1975, n. 103, i soggetti collettivi organizzati possono presentare domanda al Co.Re.Com. per poter partecipare ai programmi radiotelevisivi RAI a diffusione regionale e svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite;
- il diritto ai programmi per l'accesso è riservato ai soggetti sotto elencati:
 - gruppi di rilevante interesse sociale, in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, ambientale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico, etc.;
 - autonomie locali delle organizzazioni associative;
 - enti ed associazioni politiche e culturali;
 - associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
 - gruppi etnici e linguistici;
 - confessioni religiose e loro articolazioni regionali;
 - sindacati nazionali e loro articolazioni regionali;
 - movimenti politici;
 - partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e nei Consigli Provinciali e Comunali.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more fluid, cursive signature.

Articolo 1

Valore delle Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

Diritto a programmi per l'accesso

Il diritto ai programmi per l'accesso consiste nella partecipazione alla programmazione televisiva e radiofonica realizzata, ai fini del presente Protocollo di Intesa, da RAI Liguria da parte degli aventi diritto, attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti, comprensivi delle sigle di testa e di coda.

Dette trasmissioni, potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, di RAI Liguria che potrà, peraltro, negare detta collaborazione ove impossibilitato, in relazione alle circostanze motivate del caso concreto.

Articolo 3

Attività svolte dal CO.RE.COM.

Il Co.Re.Com. organizza e coordina la partecipazione degli aventi diritto alle trasmissioni della Sede Regionale Rai per la Liguria ai sensi della L. 103/75, del Regolamento n.7/2013 e del presente Protocollo d'Intesa.

Il Co.Re.Com. esamina le richieste di accesso, ne valuta l'ammissibilità e adotta il piano trimestrale delle trasmissioni radiofoniche e televisive, indicando quelle per le quali è richiesta la realizzazione in collaborazione con RAI, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo di trasmissione messo a disposizione da RAI Liguria, sulla base delle esigenze di palinsesto di RAI, purché nel rispetto della normativa applicabile.

Svolge, inoltre, attività di vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla corretta messa in onda da parte di RAI Liguria.

Il piano trimestrale di messa in onda è pubblicato per estratto nel sito web del Co.Re.Com. disponibile al seguente indirizzo: <http://www.corecomliguria.it>.



Ogni informazione utile alla presentazione della richiesta da parte dei soggetti aventi diritto e allo svolgimento delle procedure può essere acquisita consultando il sito del Co.Re.Com.

Articolo 4

Spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione dalla RAI

Per i programmi dell'accesso la RAI mette a disposizione i seguenti spazi:

- RAITRE il sabato dalle ore 10.00 alle ore 10.30;
- RADIOUNO in Modulazione di Frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50.

Articolo 5

Contenuto dei programmi per l'accesso

Nell'ambito delle trasmissioni per l'accesso, i soggetti aventi diritto, fermo restando il rispetto delle norme generali dell'ordinamento giuridico, non possono in alcun modo citare:

- 1) indirizzi e-mail e siti web che non siano quelli riferiti direttamente alla propria attività;
- 2) numeri di telefono e numerazioni speciali a sovrapprezzo o contenenti messaggi promozionali;
- 3) numeri di conto corrente bancario/postale oppure IBAN;
- 4) altri soggetti, anche attraverso le segnalazioni di estremi quali siti web e numeri di telefono, che non rappresentino Enti Pubblici o che non siano espressamente inerenti alle tematiche proposte;
- 5) partner e/o marchi che non siano riferiti direttamente e organicamente alla ragione sociale del soggetto avente diritto;
- 6) messaggi di natura promozionale o che comunque promuovano l'acquisto di beni e servizi.

In generale non è, inoltre, consentito violare le più elementari regole etiche e comportamentali che sanciscono il diritto all'accesso presso il Servizio Pubblico, inclusi eventuali giudizi lesivi per persone e altri soggetti.

Eventuali modifiche e/o aggiunte ai suddetti divieti saranno pubblicate sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 6

Programmi realizzati con mezzi propri dell'avente diritto

Non possono essere prodotti dagli aventi diritto contributi audio e video eccedenti lo spazio temporale consentito previsto all'articolo 2. **5'**

Ove il programma radiofonico o televisivo realizzato dovesse avere una durata superiore a quella indicata all'art. 2, l'avente diritto deve provvedere a riportarlo alla durata consentita. In caso contrario, RAI Liguria non darà corso alla trasmissione, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.


L'avente diritto che produce il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede Regionale Rai, deve consegnarlo al Co.Re.Com. entro venti giorni dalla formale ammissione alle trasmissioni regionali dell'accesso della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il Co.Re.Com. verifica la conformità del contributo prodotto rispetto alla richiesta di accesso e ai requisiti di ammissione del soggetto e, se conforme, invia di seguito il prodotto alla Sede Regionale Rai.

RAI Liguria, di concerto con le altre Direzioni aziendali competenti, esegue, a sua volta, una verifica sul prodotto rispetto ai criteri definiti agli articoli 5 e 7 e, più in generale, sulla idoneità alla messa in onda.

Nel caso in cui RAI Liguria non dovesse ravvisare detta idoneità, RAI Liguria medesima dovrà fornire all'avente diritto, tramite il Co.Re.Com., ogni idonea indicazione sulle modifiche da apportare al programma, al fine di consentirne la messa in onda.

Il Co.Re.Com. provvede, a sua volta, ad informarne l'avente diritto e valuta l'inserimento del programma, dopo averlo ricevuto, opportunamente modificato, sulla base delle indicazioni di RAI Liguria, nel calendario del trimestre successivo.



Articolo 7

Formati e standard tecnici relativi ai programmi realizzati con mezzi propri

I programmi radiofonici realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei seguenti formati:

- Audio Wave ".Wav" con almeno 16 bit e 44,1 KHz;
- ".mp3" con almeno 256 Kbit/s in caso di parlato;

su supporti hard disk, USB, CD.

I programmi televisivi realizzati con mezzi propri possono essere consegnati nei supporti broadcast IMX, Digital Betacam, XDCAM;

oppure nei formati:

- MXF-OP1-D10;
- MPG2;
- MPG4;
- H264;
- MXF HD 50 MBPS
- MPEG IMX
- DVCPRO 50

su supporto informatico e formattazione ExFat o NTFS, e connettività USB.

Audio: Stereo o Dual Mono

Non sono accettati supporti con formattazione IOS.

L'eventuale logo dell'accidente, nel caso di materiale autoprodotta, deve essere collocato in basso a sinistra.

Articolo 8

Programmi radiofonici e televisivi realizzati in collaborazione con la RAI

I tecnici di RAI Liguria, ove richiesto, contribuiscono alla realizzazione del programma, utilizzando le risorse disponibili. Per i programmi televisivi il modello produttivo prevede una telecamera in studio con ripresa su fondo neutro all'interno degli spazi e nei tempi individuati da Rai.

Sarà possibile realizzare una copia del programma su un supporto da consegnare per documentazione ai soggetti interessati che non potranno sfruttarlo per fini commerciali, fermo restando che tutti i diritti sul materiale girato rimarranno in capo a RAI.

Relativamente ai programmi televisivi, le parti convengono su un format standard che prevede un intervento/appello autogestito, eventualmente anche con un conduttore che coordina gli interventi e i vari contributi preregistrati, con la possibilità di mostrare il logo o il cartello del soggetto avente diritto.

All'avente diritto è consentito di fare partecipare al programma al massimo 3 persone dallo stesso indicate e di fornire a RAI per il montaggio anche l'uso di materiale audio/video (su CD, DVD, logo o siti internet di proprietà dell'avente diritto) da montare come contributo alla registrazione e dovrà essere presente al montaggio per confermare la condivisione del prodotto finale.

In tale caso l'avente diritto dovrà fornire a RAI e Co.Re.Com la garanzia di esserne pienamente proprietario, impegnandosi a tenere Rai e Co.Re.Com. manlevati e indenni da qualunque pretesa di terzi a qualunque titolo ed in ogni tempo formulate nei confronti di RAI, in relazione al materiale audiovisivo suddetto.

MR MR

L'eventuale materiale da utilizzarsi nel corso della registrazione deve essere fornito a RAI Liguria dal soggetto accedente nello standard e nel formato tecnico previsto all'articolo 7 e almeno due settimane prima della data prevista per le registrazioni.

Nel caso in cui il programma in corso di produzione non risulti conforme ai criteri definiti all'articolo 5, RAI Liguria sospende la lavorazione e avverte il Co.Re.Com. che valuta l'inserimento del programma, con le opportune modifiche, nel calendario del trimestre successivo.

Ove l'avente diritto non si presenti presso gli impianti di RAI Liguria all'ora stabilita, RAI Liguria può disporre la soppressione delle lavorazioni e, quindi, della relativa trasmissione, dandone comunicazione entro 48 ore al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

Prima della registrazione, tutti i partecipanti alla trasmissione, compreso l'eventuale conduttore esterno alla Sede RAI, devono sottoscrivere apposita liberatoria. Nel caso della presenza di minori occorre inoltre una liberatoria di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. In assenza di queste liberatorie RAI Liguria non darà corso all'assemblaggio del programma, comunicandolo al Co.Re.Com. per le decisioni del caso.

I moduli per le liberatorie sono disponibili sul sito del Co.Re.Com.

Articolo 9

Responsabilità

La responsabilità civile e penale dei programmi è del responsabile del soggetto accedente, così come previsto dalla Legge 14 aprile 1975, n. 103 che stabilisce: *"I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale"*.

Qualora i programmi presentino caratteristiche che possono apparire non corrispondenti a quelle indicate, nel comma 6, dell'art. 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché a quelle di cui all'art. 5 del presente Protocollo d'Intesa, RAI Liguria informa immediatamente il Co.Re.Com. il quale adotta, entro la data fissata per la diffusione di essi, le decisioni del caso.

Articolo 10

Diritti d'autore

Prima della eventuale registrazione e della messa in onda, tutti i partecipanti alla trasmissione dovranno consegnare al Co.Re.Com. la liberatoria per la cessione a titolo gratuito a Rai di tutti i diritti relativi al materiale audiovisivo girato e/o di quello fornito dall'avente diritto. Detta liberatoria dovrà essere tempestivamente consegnata a RAI in originale.

Ove le liberatorie non vengano consegnate oppure nel caso in cui RAI rilevi la presenza di vizi o irregolarità in esse contenute, RAI non darà corso all'eventuale assemblaggio del programma e alla messa in onda, comunicandolo al Co.Re.Com.

All'atto di presentazione della domanda da parte del soggetto accedente, dovrà essere rilasciata al Co.Re.Com. dall'avente diritto, per essere consegnata a RAI Liguria, la ricevuta della corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in

NR M

corresponsione alla SIAE dei relativi diritti, ove dovuti, nonché apposita garanzia e manleva in favore di RAI nei confronti di qualunque contestazione avanzata da terzi per qualsiasi titolo, causa o ragione.

Articolo 11

Foro competente

Qualunque controversia insorga sulla interpretazione ed esecuzione del medesimo, che non sia definita con accordo diretto tra le Parti, sarà deferita, in via esclusiva, al Foro di Genova.


Le Parti, convengono di incontrarsi ogni 12 mesi dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa al fine di verificare alla luce del quadro normativo di riferimento i reciproci impegni in relazione al diritto per l'accesso radiotelevisivo.

Letto e sottoscritto

Genova li, 22/09/2015

Per il Co.Re.Com. Liguria

Il Presidente Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti



Per la Sede Regionale Rai per la Liguria

Il Direttore Massimo Ferrario

